

CITTA' DI MEDA



**REGOLAMENTO PER LA  
PREVENZIONE ED IL CONTRASTO  
DELLE PATOLOGIE E DELLE  
PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO  
D'AZZARDO LECITO**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.31 del 30.09.2020

## Sommario

ART.1.....	3
FINALITÀ .....	3
ART. 2.....	3
AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 3.....	5
DEFINIZIONI .....	5
ART.4.....	6
PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO .....	6
ART. 5.....	6
UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO .....	6
ART. 6.....	7
ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ .....	7
ART. 7.....	8
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA.....	8
ART. 8.....	9
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO.....	9
ART. 9.....	9
INCENTIVI.....	9
ART. 10.....	10
REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	10
ART. 11.....	10
SANZIONI .....	10
ART. 12.....	11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	11
ART. 13.....	11
DISPOSIZIONI DI RINVIO .....	11
ART. 14.....	11
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....	11

## ART.1

### FINALITÀ

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale di Meda intende garantire che la diffusione del gioco d'azzardo lecito avvenga con i minori effetti pregiudizievoli per la salute e la sicurezza pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, il decoro urbano e la viabilità.

In particolare, il Comune di Meda si prefigge di limitare le conseguenze sociali negative dell'offerta di gioco sulle fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, al contempo, di arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina.

2. L'Amministrazione comunale intende disincentivare il gioco d'azzardo in quanto sovente foriero di dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione ed educazione. A tal proposito si impegna nella promozione nelle scuole e nei luoghi di socializzazione di interventi di prevenzione in collaborazione con esperti del settore, nella partecipazione ai relativi bandi regionali e statali e nella riserva a bilancio delle necessarie risorse atte allo scopo.

3. Il Comune di Meda favorisce la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per la valorizzazione del tempo libero e la promozione di relazioni positive, in mancanza delle quali potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione.

4. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si ispirano ai seguenti principi:

- tutela della salute ai sensi dell'art. 32 Costituzione;
- tutela dei minori, in particolare della loro istruzione ed educazione;
- tutela degli utenti, con particolare riferimento al contemperamento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte e dei centri di intrattenimento aventi ad oggetto il gioco d'azzardo;
- contenimento dei costi economici, sociali ed umani derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento, sia di autosegregazione dalla vita di relazione;
- necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività;
- salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente garantito.

5. L'Amministrazione comunale si impegna al monitoraggio puntuale degli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e, quindi, nell'adozione di tutte le azioni all'uopo necessarie. Individua altresì le azioni dissuasive e preventive, nonché azioni di promozione e di agevolazione per gli esercizi pubblici "virtuosi". Infine, opera controlli continui al fine di impedire qualsiasi forma di illecito.

## ART. 2

### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.), nonché alle ulteriori norme statali e regionali in materia.

2. Il presente Regolamento individua altresì:

- i requisiti e i procedimenti finalizzati al rilascio delle licenze per l'apertura di sale pubbliche da gioco, nonché le modalità per la loro gestione come il subingresso, il trasferimento di sede, la variazione di superficie, la variazione di orario;

- i requisiti e i procedimenti finalizzati all'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110, comma 6, lett. a e b e comma 7, lett. c, T.U.L.P.S., da collocare negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 ed 88 T.U.L.P.S..

3. Pertanto il presente Regolamento riguarda tutte le tipologie di gioco lecito che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi dedicate);

- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (come sale VLT - videolottery);

4. Non sono, invece, oggetto del presente Regolamento:

- lotterie istantanee su piattaforma virtuale (come "10 e lotto"), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;

- il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola), all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia comunque un valore socializzante;

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica, caratterizzati dalla preponderanza dell'elemento dell'abilità e dell'intrattenimento rispetto a quello aleatorio (ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società; dama, scacchi, monopoli, scarabeo, risiko), nonché i giochi che necessitano dell'utilizzo di specifiche console (come Playstation, Nintendo, Xbox) qualora non ricorrano ad apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;

- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo;

- i giochi quali "10 e lotto" e "Gratta e vinci", svolti in regime di Monopolio, in quanto affidati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Concessionari privati. A tali giochi si applicano, ai sensi dell'art. 6 L. 85/1990, le disposizioni dell'art. 33 L. 1293/1957, che attribuisce all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stessa la fissazione dell'orario giornaliero di vendita;

- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

## ART. 3

### DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **sala pubblica da gioco o sala giochi:** un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (quali - a titolo esemplificativo - biliardo, bowling, apparecchi automatici o semiautomatici, meccanici e da gioco di vario tipo) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Svolge attività d'impresa, anche ove organizzata sotto forma associativa.

Nell'ambito delle sale giochi rientrano altresì:

a) **ludoteca:** quale attività e spazio-gioco rivolti alle famiglie con bambini in età compresa tra i **3 mesi** ed i **12 anni**, accompagnati sempre da un adulto di riferimento, che rimane responsabile del minore secondo le norme del Codice civile. È uno spazio che, nell'affermazione del valore educativo, formativo e sociale del gioco, offre un servizio aperto al territorio cui bambini e adulti possono accedere liberamente per attività ludiche. Per la natura aggregativa e rivolta ad un'utenza di minori, non può detenere apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e siano sottoposti a normative sul rispetto delle distanze da luoghi sensibili. Sono consentiti giochi meccanici, da tavolo e di società, omologati per le fasce d'età dell'utenza. Svolge attività d'impresa, anche ove organizzata sotto forma associativa.

b) **sala per gioco logico-strategico:** spazio destinato a nuove tipologie di gioco logico-strategico, da svolgersi singolarmente o in squadra, come ad esempio il cd. "Laser Game" ed "Escape Room". Per la natura aggregativa e rivolta ad un'utenza prevalentemente giovanile, questa tipologia di sala gioco non può detenere apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e siano sottoposti a normative sul rispetto delle distanze da luoghi sensibili. Svolge attività d'impresa, anche ove organizzata sotto forma associativa.

- **giochi leciti:** quelli che non presentano rischi per l'incolumità degli utilizzatori e si distinguono in:

- **giochi tradizionali** (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

- **apparecchi o congegni da intrattenimento**, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe);

apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) e comma 7, lett. a) e c), T.U.L.P.S.

- **tabella dei giochi proibiti:** quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore territorialmente competente e vidimata dal Comune di Meda ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, T.U.L.P.S..

- **altri esercizi ove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 ed 88 T.U.L.P.S. e dell'art. 74 L.R. 6/2010:** bar, caffè ed esercizi assimilabili; ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili; alberghi e strutture ricettive assimilabili; circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di alimenti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati; agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38, comma 2 e 4, D.L. 223/2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici; sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 31 gennaio 2000, n. 29;

- **esercizi commerciali:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.lgs. 114/1998, e dalla L.R. 6/2010;

- **esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 T.U.L.P.S.:** le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, L. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 08 aprile 1998, n. 169; i negozi di gioco di cui all'articolo 38, comma 2 e 4, D.L. 223/2006, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, D.L. 149/2008; le sale bingo, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2000, n. 29; gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S., di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010; ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.

- **area separata:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di minorenni;

- **superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

- **nuova collocazione/installazione:** la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

#### ART.4

### PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

1. L'esercizio di una sala gioco è subordinato al conseguimento ed al possesso della licenza d'esercizio, rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 T.U.L.P.S. e relativo regolamento di attuazione, nel rispetto del presente regolamento comunale, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e della disciplina urbanistico-edilizia. Le licenze sono personali ed intrasmissibili a terzi, salva la possibilità di costituire rapporti di rappresentanza all'uopo autorizzati.

2. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, il loro trasferimento di sede, il subingresso, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune di Meda ai sensi dell'art. 74, comma 1 bis, L.R. 6/2010. La domanda deve essere presentata per via telematica al SUAP tramite l'apposita modulistica, collegandosi al sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (ad esempio "gratta e vinci" o "10 e lotto"), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte della società Lottomatica.

#### ART. 5

### UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. Ai sensi della L.R. 8/2013 e s.m.i., è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali

che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale Lombarda, entro il limite massimo di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e i luoghi sensibili individuati con apposita delibera dalla Giunta Comunale.

Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile oppure dal suo ingresso principale.

2. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi, così come apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali).

3. In ragione della mancanza di strumenti adeguati di selezione della tipologia di utenti, non è consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

## ART. 6

### ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. L'attività e l'orario delle sale da gioco d'azzardo lecito nonché il funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. c, T.U.L.P.S, in ogni tipologia di esercizi, possono essere limitati secondo i seguenti criteri:

- non avvio prima dell'inizio dell'orario scolastico giornaliero;
- termine entro un orario compatibile con le esigenze di tutela della salute, della sicurezza e della quiete pubblica;
- sospensione nelle ore centrali in relazione all'orario di uscita degli alunni degli istituti scolastici e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza;

2. Ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), con apposita ordinanza il Sindaco di Meda può determinare gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti regole:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 4, comma 1;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco, e conseguentemente le attività commerciali dove sono esercitate, a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura:
  - ritenute compatibili con le esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della viabilità e circolazione stradale;
  - che favoriscano la separazione dai tempi tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari (pranzo e cena);
  - che preservino i soggetti considerati maggiormente vulnerabili, perché minori o di giovane età, o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale.

3. L'orario d'uso degli apparecchi deve essere esplicitato con una dicitura che faccia riferimento all'obbligo di spegnimento degli stessi ai sensi dell'ordinanza del Sindaco.

## ART. 7

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività e la tabella dei giochi proibiti;

- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per minori di anni 18 ed il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori anni 18 dovranno avere le dimensioni minime del formato A3 (420 x 297 mm) e dovranno essere scritti in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è allegato al presente regolamento;

- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, con i valori relativi al costo della partita ed alle regole del gioco.

2. Su ciascun apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S devono essere permanentemente esposti in modo visibile al pubblico i nulla osta di distribuzione, di messa in esercizio in copia conforme e l'originale dell'attestazione di conformità.

3. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S deve essere esposto il CIV che deve essere riportato anche in formato codice a barre sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.

4. Su ogni apparecchio deve essere indicata in modo che risulti chiaramente leggibile: la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

5. Non è possibile installare un numero di apparecchi superiore a quello stabilito con i Decreti Direttoriali: A.D.M. 27.10.2003 e 18.1.2007.

6. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- negli esercizi in cui sono installati più di tre apparecchi deve essere individuata un'area dedicata, in modo da garantire la visibilità e la sorveglianza da parte del gestore, chiaramente riconoscibile e delimitata da colonnine a nastro o a corda. Gli apparecchi devono essere posti frontalmente l'uno rispetto all'altro e le finestre non devono essere oscurate;

- nei locali che ospitano uno o più apparecchi da gioco, deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni sui rischi correlati al gioco, sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) e le informazioni per consentire all'utente di effettuare un autotest per valutare la propria propensione al rischio, l'eventuale patologia nel gioco e l'opportunità di rivolgersi a personale specializzato. Il cartello deve avere le dimensioni minime del formato A3. Il file esecutivo per la stampa è allegato al presente regolamento.

7. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, 4bis e 5 D.L. 158/2012, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione; è altresì vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.



## ART. 8

### ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO

1. L'Amministrazione Comunale non procede alla locazione o concessione, a qualsiasi titolo, di propri immobili a soggetti che intendono intraprendere attività, anche in via non principale, relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate sia attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento.
2. Nei contratti relativi ai beni immobili di proprietà comunale, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato. In caso di mancato rispetto di tale divieto il contratto si intende risolto.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione Comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto, sussistendone i presupposti di legge.
4. L'Amministrazione fornirà indirizzi alle società controllate o partecipate dall'Amministrazione Comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato od affida incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico, affinché non accolgano richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento.
5. È vietata altresì l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili anche all'esterno degli stessi per pubblicità o recante pubblicità vietata dal presente articolo.
6. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.
7. L'Amministrazione non concede, altresì, patrocinio ad eventi ed iniziative che si svolgano in luoghi, anche privati, in cui vi sono apparecchiature o dispositivi dedicati al gioco d'azzardo e/o promossi da esercizi commerciali dotati di tali dispositivi.
8. Nell'ambito degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, l'amministrazione comunale promuove e sostiene progetti finalizzati a sensibilizzare e contrastare i fenomeni di ludopatia.
9. L'Amministrazione Comunale in accordo con le strutture che si occupano dei servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, promuove e sostiene l'attivazione di progetti specifici per la sensibilizzazione al problema delle ludopatie e il sostegno alla persona e al suo nucleo familiare.

## ART. 9

### INCENTIVI

1. Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l'Amministrazione Comunale si riserva di prevedere nel bilancio di esercizio i seguenti incentivi per i titolari di attività in cui si esercita il gioco lecito:
  - la riduzione per almeno due anni della parte variabile della TARI e/o delle aliquote IMU ai locali che dismettano le apparecchiature;
  - la concessione di contributi una tantum per chi dismetta le attrezzature da gioco e per i nuovi esercizi che si impegnino

a non installarle per non meno di cinque anni.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere, nei modi e nelle forme che verranno individuate, anche di concerto con le strutture che si occupano dei Servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, ogni attività di intrattenimento di quartiere che valorizzi le attività commerciali che non facciano uso e/o abbiano dismesso gli apparecchi da gioco.

## ART. 10

### REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, le autorizzazioni per le attività di cui al presente regolamento vengono revocate qualora:

- il titolare perda i requisiti morali;
- l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza preventiva comunicazione al Comune attraverso il portale "Impresainungiorno", ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che non può essere superiore a tre mesi;
- i locali perdano i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 T.U.L.P.S. o venga meno la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie e di prevenzione incendi e sicurezza. In tal caso, il Comune, se la conformazione è sanabile, assegna un termine perentorio per l'adeguamento, decorso infruttuosamente il quale l'attività deve cessare.

2. Le autorizzazioni vengono, inoltre, sospese ed in caso di reiterazioni revocate per:

- violazioni delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
- tutela dell'ordine pubblico e della quiete della collettività;
- inosservanza dell'ordinanza sindacale sugli orari d'esercizio e sulle modalità d'esercizio indicati dagli art. 6 e 7 del Regolamento;

3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta, ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S., la sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, ovvero, in caso di reiterate e gravi violazioni dello stesso tenore, la decadenza della stessa.

4. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, T.U.L.P.S., al titolare di pubblico esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, sarà sospesa l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio per un periodo da 1 a 30 giorni, e in caso di reiterazione sarà revocata.

5. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione sia stata commessa per due volte in un anno solare, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

6. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

## ART. 11

### SANZIONI

1. Salve le sanzioni penali, quelle relative alle violazioni al T.U.L.P.S., nonché le sanzioni amministrative stabilite dalla L.R. 8/2013, le ulteriori violazioni del presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. L'ordinanza sindacale di cui all'art. 6 del presente Regolamento costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, la violazione delle cui disposizioni, ai sensi degli artt. 9 e 17 bis e ss. T.U.L.P.S., comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino a tre mesi.

2. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981, n. 689.

3. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuita a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, compresa la Polizia Locale.

## ART. 12

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le sale da gioco d'azzardo lecito e gli apparecchi di cui all'art.10, comma 6, T.U.L.P.S. già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi alle sue prescrizioni e disposizioni entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito in tema di distanze dai luoghi sensibili.

## ART. 13

### DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si rinvia alle norme eurounitarie, alle leggi statali e regionali nonché ad ogni altro regolamento sovraordinato.

2. I riferimenti normativi e le disposizioni di legge di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.

## ART. 14

### ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. A decorrere da tale data, è abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.